

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1431 DEL 31/12/2015

OGGETTO: Asl 2 Olbia / M.V.,M.F.,M.T.,P.G.,S.L.A.; ricorsi ex art. 414 c.p.c. Tribunale di Tempio Pausania- pagamento sentenze n. 98/15,118/15,117/15,112/15,107/15.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

| ACQUISITI I PARERI DI | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| DIRETTORE SANITARIO | | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | |
| DOTT. SALVATORICO ORTU | | DOTT. DAVID HARRIS | |
| FAVOREVOLE | X | FAVOREVOLE | X |
| CONTRARIO | | CONTRARIO | |
| <i>(firma digitale apposta)</i> | | <i>(firma digitale apposta)</i> | |

| |
|--|
| La presente Deliberazione |
| è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006 |
| viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 |
| STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE |

| | |
|--|---------------|
| Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia | |
| Dal 31/12/2015 | Al 15/01/2016 |
| Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione | |

Su proposta dell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

Premesso che con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. il signor F.P., conveniva l'azienda sanitaria Locale n. 2 di Olbia nanti il Tribunale di Tempio Pausania al fine di richiedere di accertare la nullità della clausola appositiva del termine nei contratti di lavoro stipulati dai ricorrenti con l'Azienda e, per l'effetto, richiedere la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato;

Considerato che la sentenza n. **118/2015** del Tribunale di Tempio Pausania, accertava e dichiarava l'illegittimità del termine apposto ai contratti per cui è causa, condannando, per l'effetto, l'Azienda: 1) al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente commisurato in 3,5 mensilità della retribuzione globale di fatto per complessivi € lordi 4.374,72 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria nella misura di € 1.476,27; 2) alla refusione delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione quantificati in complessivi € 1.896,86 di cui € 1300,00 per onorari, e 195,00 per spese generali, € 59,80 per cpa, € 342,06 per IVA 22%; 3) compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;

che la sentenza n. **117/2015** del Tribunale di Tempio Pausania, accertava e dichiarava l'illegittimità del termine apposto ai contratti per cui è causa, condannando, per l'effetto, l'Azienda: 1) al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente commisurato in 3 mensilità della retribuzione globale di fatto per complessivi € lordi 3.749,76 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria nella misura di € 1.311,54; 2) alla refusione delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione quantificati in complessivi € 1.896,86 di cui € 1300,00 per onorari, e 195,00 per spese generali, € 59,80 per cpa, € 342,06 per IVA 22%; 3) compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;

che la sentenza n. **98/2015** del Tribunale di Tempio Pausania, accertava e dichiarava l'illegittimità del termine apposto ai contratti per cui è causa, condannando, per l'effetto, l'Azienda: 1) al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente commisurato in 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto per complessivi € lordi 3.124,80 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria nella misura di € 1.125,03; 2) alla refusione delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione quantificati in complessivi € 1459,12 di cui € 1000,00 per onorari, € 150,00 per spese generali, € 46,00 per cpa, € 263,12 per IVA 22%; 3) compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;

che la sentenza n. **112/2015** del Tribunale di Tempio Pausania, accertava e dichiarava l'illegittimità del termine apposto ai contratti per cui è causa, condannando, per l'effetto, l'Azienda: 1) al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente commisurato in 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto per complessivi € lordi 3.124,80 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria nella misura di € 1.053,28; 2) alla refusione delle spese processuali nella misura di 2/3 a carico dell'Amministrazione quantificati in complessivi € 1459,12 di cui € 1000,00 per onorari, € 150,00 per spese generali, € 46,00 per cpa, € 263,12 per IVA 22%; 3) compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;

che la sentenza n. **107/2015** del Tribunale di Tempio Pausania, accertava e dichiarava l'illegittimità del termine apposto ai contratti per cui è causa, condannando, per l'effetto, l'Azienda: 1) al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente commisurato in 3,5 mensilità della retribuzione globale di fatto per complessivi € lordi 5.979,40 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria nella misura di € 876,36; 2) alla refusione delle spese processuali nella misura di 2/3

a carico dell'Amministrazione quantificati in complessivi € 1.896,86 di cui € 1300,00 per onorari, e 195,00 per spese generali, € 59,80 per cpa, € 342,06 per IVA 22%; 3) compensando il restante terzo (1/3) tra le parti;

Ritenuto opportuno procedere al pagamento delle somme dovute come da sentenza sopraindicata a titolo di risarcimento del danno, nonché, alla refusione delle spese legali :

Considerato che l'Azienda si riserva di ripetere le somme di cui sopra in caso di esito positivo dell'appello in fase di definizione;

Visti:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di corrispondere alla signora **P.G.** in esecuzione della sentenza n. 118/15, Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € **6.741,66** così specificata: € 3.368,53 a titolo di risarcimento del danno € 1.476,27 per interessi e rivalutazione monetaria, € 1896,86 per spese processuali liquidate in sentenza e sopra specificate;

di corrispondere alla signora **M.F.** in esecuzione della sentenza n. 117/15, Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € **6.095,72** così specificata: € 2.887,32 a titolo di risarcimento del danno € 1.311,54 per interessi e rivalutazione monetaria, € 1896,86 per spese processuali liquidate in sentenza e sopra specificate;

di corrispondere alla signora **S.L.A.** in esecuzione della sentenza n. 98/15, Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € **4.990,25** così specificata: € 2.406,10 a titolo di risarcimento del danno € 1.125,03 per interessi e rivalutazione monetaria, € 1459,12 per spese processuali liquidate in sentenza e sopra specificate;

di corrispondere alla signora **M.V.** in esecuzione della sentenza n. 112/15, Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € **4.918,50** così specificata: € 2.406,10 a titolo di risarcimento del danno € 1053,28 per interessi e rivalutazione monetaria, € 1459,12 per spese processuali liquidate in sentenza e sopra specificate;

di corrispondere alla signora **M.T.** in esecuzione della sentenza n. 107/15, Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € **7.377,36** così specificata: € 4.604,14 a titolo di risarcimento del danno € 876,36 per interessi e rivalutazione monetaria, € 1.896,86 per spese processuali liquidate in sentenza e sopra specificate;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

| ANNO | UFF AUTORIZZ. | MACRO | NUMERO CONTO | DESCRIZIONE | IMPORTO(IVA INCL.) |
|------|---------------|-------|--------------|----------------------|--------------------|
| 2012 | | 20 | A801020108 | Altre sopravvenienze | 22.195,06 |

| | | | | | |
|------|--|--|------------|----------------------|----------|
| 2015 | | | A802020701 | Altre sopravvenienze | 7.928,43 |
|------|--|--|------------|----------------------|----------|

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Amministrazione del personale per gli adempimenti di competenza;
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

**Il Commissario Straordinario
Dr Paolo Tecleme**

Il Responsabile Area AAGLLC : F.P.

Il Responsabile istruttoria : E.M.